

DL “sicurezza”: approvato in prima lettura dal Senato con la fiducia

8 Novembre 2018

L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 113/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” ([DDL 840/S](#) – Relatore Sen. Stefano Borghesi del Gruppo parlamentare Lega), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce gli emendamenti approvati in Commissione Affari costituzionali con l’aggiunta di ulteriori modifiche.

Nel corso dell’iter la Commissione Affari Costituzionali ha deliberato un **ciclo di audizioni** sui contenuti del provvedimento, nel cui ambito ha partecipato anche **I’ANCE** (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 ottobre u.s.) evidenziando le proprie proposte sulle misure in tema di subappalto illecito, di cui all’art. 21 della L 646/1982 e notifica preliminare di cui all’art. 99, comma 1, del Dlgs 81/2008.

Tra le **principali novità**, oltre quelle concernenti le norme in materia di protezione internazionale e immigrazione, si segnalano, in particolare, le seguenti:

-viene modificata la norma del testo sul monitoraggio dei cantieri di cui all’art. 99, comma 1, del Dlgs 81/2008, **includendo il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare** da inviare prima dell’inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, **limitatamente ai lavori pubblici**;

-viene modificata la norma del testo sulla **procedura negoziata** senza previa pubblicazione del bando di gara, attivata per lavori di costruzione, completamento, adeguamento ovvero ristrutturazione dei **Centri di permanenza per i rimpatri**, prevedendo che **I’ANAC svolge attività di vigilanza collaborativa** ai sensi dell’art. 213, comma 3, lettera h), del Dlgs 50/2016;

-viene estesa, oltre che al processo civile, anche al processo amministrativo, contabile e tributario, la previsione del testo che esclude nel **gratuito patrocinio** il diritto del difensore al compenso professionale ove l’impugnazione, anche incidentale, venga dichiarata inammissibile ed il diritto del consulente tecnico di

parte alla liquidazione delle spese sostenute quando le consulenze apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova già al momento del conferimento dell'incarico;

-viene modificato l'art. 7 c. 4 del DL 168/2016 sul processo amministrativo telematico, con l'eliminazione del termine finale (1° gennaio 2019) di operatività dell'obbligo di **depositare con modalità telematiche copia del ricorso e delle memorie difensive;**

-al fine di potenziare gli standard di sicurezza e funzionalità delle **strutture penitenziarie**, vengono **stanziare risorse** da destinare a interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla **ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza;**

-viene esclusa fino al 31 dicembre 2019 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 91 del Dlgs 159/2011 sulla **documentazione e informazione antimafia relativamente ai terreni agricoli** che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro;

-viene riscritta la disposizione del testo che modifica l'art. 633 c.p. **sull'occupazione abusiva di terreni o edifici**. Viene, in particolare, previsto che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032;

-viene modificato l'art. 11 del Dl 14/2017 in **materia di occupazioni arbitrarie di immobili**, prevedendo che il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, **emana direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili**. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, **istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni**. Vengono, altresì, definite le modalità per la **predisposizione del programma degli interventi**, qualora sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica;

-viene riscritta la disposizione che modifica l'art. 48 del Dlgs 159/2011 (Codice

antimafia) sulla destinazione **dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati** prevedendo una differente ripartizione. In particolare, viene disposto che il 90% di tali somme confluiscono nel Fondo Unico Giustizia per essere riassegnati al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali. Il restante 10% confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'Interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati;

-viene modificata la norma di cui alla L 44/1999, concernente il **Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**, con riferimento, tra l'altro, alle modalità e termini di presentazione della domanda e sulla concessione dell'elargizione;

-viene integrato il Dlgs 159/2011 (Codice antimafia) con la previsione che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere **iscritti nel registro delle imprese**.

Resta confermata la norma del testo che modifica l'art. 21 della L 646/1982, sul **subappalto illecito, con l'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio**. In particolare, il reato viene trasformato da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto.

Il provvedimento, che scade il 3 dicembre p.v., passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.

Per i contenuti del decreto legge si [veda precedente del 17 ottobre 2018 u.s.](#)